

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 052/CFA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 25 novembre 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente f.f.; Dott. Carmelo Renato Calderone, Avv. Gianfranco Iadecola, Dott. Luigi Impeciati, Prof. Alessandro Zamponi; Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO SIG. MASSIMO LONDROSI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 2305/845 PF14-15 MS/VDB DELL'8.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 29/TFN del 27.10.2015)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Massimo Londrosi, ridetermina la sanzione dell'inibizione di mesi 3 nei limiti del presofferto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.C. PAVIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S., IN ORDINE ALLA CONDOTTA ASCRITTA AL SIG. MASSIMO LONDROSI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 2305/845 PF14-15 MS/VDB DELL'8.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 29/TFN del 27.10.2015)

La C.F.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Pavia di Pavia, dichiara istinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE f.f.
Maurizio Greco

Publicato in Roma il 25 novembre 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio